



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 novembre 2015

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME**

Ottobre - Novembre 2015



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 novembre 2015
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome

Ottobre - Novembre 2015

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
197/2015	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli Venezia Giulia	Inammissibile	Enti locali GU 41/2015
206/2015	Incidentale	Tribunale ordinario di Enna	Regione Siciliana	Regione	Ordinamento degli uffici GU 43 /2015
208/2015*	Incidentale	Provincia autonoma di BZ	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione giudizio	finanza regionale GU 43/2015
213/2015*	Principale	Provincia autonoma di Trento, Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione giudizio	finanza regionale GU 44/2015



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 novembre 2015
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

214/2015*	Principale	Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione giudizio	finanza regionale GU 44/2015
238/2015	Principale	Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome Bolzano e Trento, Regione autonoma Trentino-Alto Adige e Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	1) estinzione giudizio; 2) cessazione materia contendere; 3) inammissibilità; 4) non fondatezza.	Coordinamento finanza pubblica GU 47/2015
239/2015	Principale	Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome Bolzano e Trento e Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	1) estinzione giudizio; 2) cessazione materia contendere; 3) non fondatezza	Coordinamento finanza pubblica GU 47/2015

* le ordinanze nn. 208, 213, 214 non sono state schedate



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 22 settembre 2015, n. 197 (GU 41/2015)

Materia: elezioni; coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 23, commi da 16 a 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, conseguentemente, art. 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 78/2012)

Resistente: regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali)

Esito del giudizio: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sulle censure riferite all'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 3/2012 il quale stabilisce che – in conformità all'art. 4, primo comma, numero 1-bis) dello Statuto e agli artt. 2 e 8 delle norme di attuazione in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, al fine di valorizzare gli strumenti di autonomia normativa e le forme di rappresentanza delle comunità locali, perseguendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica – nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si applica, nelle more dell'attuazione della riforma dell'ente Provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. La disposizione prevede inoltre che fino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale appena ricordata, sono confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli-Venezia Giulia, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio.

Ad avviso del ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri, così normando, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia avrebbe dettato modalità di elezione e di composizione degli organi provinciali difformi da quelle dell'art. 23, commi 16 e 17, del decreto legge 201/2011, i quali prevedevano rispettivamente che il consiglio provinciale fosse «composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia» e che il Presidente della Provincia fosse «eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale». A tali disposizioni avrebbe invece dovuto conformarsi anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in quanto il comma 20-bis del richiamato art. 23 prevedeva che le Regioni a statuto speciale adeguassero i propri ordinamenti alle disposizioni summenzionate entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. Diversamente, la Regione avrebbe determinato una proroga a tempo indeterminato della vigente disciplina regionale, così ponendosi in contrasto con la richiamata norma statale.

La Corte ritiene invece la questione inammissibile. Ricorda che con la sentenza n. 220 del 2013 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77 Cost., i commi



da 14 a 20 dell'art. 23 del decreto legge 201/2011 e, in via consequenziale, anche l'art. 23, comma 20-bis, del medesimo: tale comma obbligava le Regioni speciali ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 14 a 20, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge.

La Regione, pertanto, ha correttamente rilevato che, in virtù dell'effetto retroattivo della richiamata sentenza 220 del 2013 in relazione alle questioni ancora pendenti, l'impugnazione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri risulta inammissibile, perché priva di alcun parametro sulla cui base effettuare una valutazione di legittimità costituzionale.

La Corte rileva che l'esito conseguente di inammissibilità della questione non è impedito nemmeno dalla circostanza, evocata dal ricorrente, che con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è stata introdotta una disciplina ispirata a principi organizzativi che potrebbero essere ritenuti analoghi a quelli che già caratterizzavano le disposizioni del decreto legge 201/2011. A prescindere da qualunque indagine sull'effettiva corrispondenza tra le disposizioni sopravvenute e quelle originariamente indicate quali norme interposte, la Corte ritiene che nessuna continuità normativa può sussistere tra le disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime e quelle successive della legge n. 56 del 2014, poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale delle prime ne ha comportato la rimozione con effetto ex tunc.

Infine, non è sostenibile un eventuale utilizzo delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 quali norme parametro sopravvenute: utilizzo, peraltro, nemmeno prospettato dall'Avvocatura generale dello Stato, e del resto possibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, unicamente laddove le disposizioni di principio evocate a parametro interposto siano state abrogate, nel corso del giudizio, e quindi trasfuse, in pendenza di questo, con contenuto sostanzialmente inalterato, in un successivo atto normativo (sentenze n. 34 del 2012, n. 12 del 2007 e n. 274 del 2003).

Conclusivamente, la dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legge 201/2011, la cui violazione ridonderebbe, secondo il ricorrente, in lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost., ha inciso radicalmente sui termini della questione proposta, privandola di uno dei suoi requisiti essenziali, così rendendola inammissibile.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 22 ottobre 2015, n. 206 (GU n. 43/2015)

Materia: ordinamento degli uffici

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 3 e 51, primo comma, Cost.

Ricorrente: Tribunale ordinario di Enna

Resistente: regione Siciliana

Oggetto del ricorso: art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione)

Esito del giudizio: non fondatezza

Annotazioni:

La Corte si pronuncia avverso la questione, sollevata in via incidentale dal Tribunale ordinario di Enna, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale), il quale stabilisce che «Al fine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti».

Secondo il giudice rimettente, l'impugnato art. 54, comma 4, della legge regionale 16/1996, viola gli evocati parametri costituzionali nella parte in cui «non prevede che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento ex art. 54, comma 1, della medesima legge, e inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'art. 53, comma 1, sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti solo in sede di prima applicazione». La disciplina in materia, piuttosto complessa, prevede infatti garanzie occupazionali a determinati lavoratori inseriti in tre diversi contingenti (tempo indeterminato, centocinquantuno giornate annue, centouno giornate annue). Sarebbe pertanto ingiustificato, e integrerebbe, quindi, una discriminazione irragionevole, che in occasione degli aggiornamenti periodici delle graduatorie distrettuali per l'avviamento al lavoro gli operai del contingente ad esaurimento, pur godendo, al pari di quelli iscritti nel contingente di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale 16/1996, di una garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue, fossero costantemente posposti per l'avviamento al lavoro a quelli che, per effetto dello scorrimento dalla fascia inferiore, siano transitati in quest'ultimo contingente.

La Corte ritiene la questione non fondata. Ricostruisce infatti il quadro normativo regionale in materia affermando che l'esegesi fatta propria dal giudice rimettente condurrebbe sicuramente ad un contrasto con il principio di eguaglianza, perché comporterebbe un irragionevole deterioro trattamento di taluni lavoratori rispetto ad altri. Peraltro, la Corte osserva che un'interpretazione della disposizione censurata in senso conforme alla Costituzione è possibile, potendosi scongiurare irragionevoli discriminazioni se solo si interpreta la disposizione quale valevole esclusivamente in sede di prima applicazione e non quale disposizione a regime.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale rimettente, la Corte sostiene che tale operazione ermeneutica è possibile. L'indicata interpretazione costituzionalmente



adeguata non è preclusa dal dettato della disposizione impugnata: va perciò superata l'interpretazione meramente letterale, adottata dal giudice a quo. Tale nuova interpretazione deve infatti tener conto del contesto normativo in cui la disposizione denunciata si inserisce e valorizzare la sua ratio.

Quanto alla lettura sistematica, l'impugnato art. 54, comma 4, della legge regionale 16/1996, letto in coerenza con il contesto normativo in cui si inserisce, deve essere inteso nel senso che l'inserimento degli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento in coda all'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti è previsto solo in sede di prima applicazione.

A medesima conclusione si giunge ad una lettura teleologica della disposizione denunciata: deve rilevarsi che, interpretando l'art. 54, comma 4, della legge regionale 16/1996, nel senso, fatto proprio dal giudice a quo, della posposizione dei centocinquantunisti ad esaurimento anche in occasione degli aggiornamenti della graduatoria per l'avviamento al lavoro (e non solo in fase di prima applicazione), tali lavoratori sarebbero in concreto posposti non solo ai centocinquantunisti, come vuole il detto comma 4, ma anche ai centunisti che, per scorrimento, siano transitati alla fascia superiore, nonché agli altri operai, già appartenenti a contingenti ulteriormente sotto ordinati, che, per lo stesso meccanismo, abbiano progressivamente avuto accesso al contingente dei centocinquantunisti. Pertanto, anche al fine di evitare un sostanziale stravolgimento della sua ratio, il denunciato art. 54, comma 4, deve quindi essere letto nel senso che la posposizione degli operai del contingente ad esaurimento è prevista solo in sede di prima applicazione della disposizione.

La Corte, in questa sentenza, ribadisce quindi il principio secondo cui «eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione» (sentenza n. 198 del 2003, nonché, negli stessi termini, sentenze n. 316 del 2001 e n. 113 del 2000).



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 19 novembre 2015, n. 238 (GU 47/2015)

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 36 e 43 dello statuto della regione siciliana, artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, 119 primo e sesto comma Cost

Ricorrente: Regioni autonome Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Regione siciliana e Province autonome di Bolzano e di Trento (ricorsi nn. 7, 9, 10, 11, 14, 15 e 17 del 2014)

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 1, commi 499, 500, 502 e 504, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014),

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- 1) l'estinzione dei processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
- 2) la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge 147/2013 promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;
- 3) l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge 147/2013, promosse dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 36 dello statuto, in relazione alla normativa di attuazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost.;
- 4) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge 147/2013, promossa dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946.

Annotazioni:

La Corte si pronuncia su vari ricorsi, trattati congiuntamente, presentati dalle autonomie speciali avverso i commi 499, 500, 502 e 504 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

In primis dichiara l'estinzione dei processi relativamente alle censure mosse dalle Regioni autonome Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che, a seguito di accordi raggiunti con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di finanza pubblica e in esecuzione degli stessi, hanno rinunciato ai ricorsi. Le rinunce sono infatti state accettate dal Presidente del consiglio dei Ministri, tranne per il ricorso presentato dalla Valle d'Aosta: in tale ultimo caso però la Corte, rilevato il difetto di un interesse dello Stato a coltivare il



giudizio, ha comunque dichiarato la cessazione della materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 82, n. 77 e n. 75 del 2015; ordinanza n. 62 del 2015).

Viceversa, la Corte rileva come la Regione siciliana non abbia rinunciato al ricorso, pur avendo sottoscritto il 9 giugno 2014 un accordo con lo Stato, che la impegnava a ritirare tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica promossi prima dell'accordo stesso o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014-17 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento.

Pertanto, la Corte entra nel merito delle questioni promosse dalla Regione siciliana, che riguardavano esclusivamente il comma 499 dell'art. 1 della legge 147/2013, disposizione che si colloca nel più ampio contesto delle disposizioni in tema di patto di stabilità, già recate dalla legge 228/2012 (legge di stabilità 2013). Tali disposizioni prevedono in particolare che il concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica resta governato dal principio dell'accordo: ciò significa che tali obiettivi, per gli anni dal 2013 al 2016 sono concordati con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno. Allo stesso tempo, le autonomie speciali sono gravate, in attesa di perfezionare l'accordo, da «contributi» direttamente quantificati dalla normativa statale, e indicati dallo stesso comma 454 dell'art. 1 della legge 228/2012 in via riepilogativa. L'impugnato art. 1, comma 499, della legge 147/2013 prolunga sino al 2017 gli oneri finanziari connessi al concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica.

Quanto alla censura per violazione degli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, la questione è ritenuta inammissibile per incertezza e oscurità della censura (ex plurimis, sent. nn. 247 e 246 del 2009), in quanto la regione siciliana lamenta che l'art. 1, comma 499, della legge n. 147 del 2013 comporterebbe una «dissimulata riserva senza osservare la sussistenza dei requisiti di legittimità in particolare del requisito della novità dell'entrata» tributaria senza enunciare in maniera adeguata, chiara e intelligibile le ragioni che dovrebbero sostenere tale censura.

Alla stessa conclusione giunge la Corte per quanto attiene alla la censura relativa alla violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio, desunto dagli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost. Questo motivo di ricorso è ancora più oscuro del precedente, in quanto sembra presupporre, senza alcun sostegno argomentativo, che i contributi stabiliti dall'impugnato art. 1, comma 499, comportino un trasferimento di risorse dalla Regione allo Stato, anziché – come emerge dal loro inquadramento nell'ambito dell'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 – una riduzione della spesa regionale, che non compromette, ma agevola l'equilibrio di bilancio, il cui raggiungimento costituisce il dichiarato scopo della norma impugnata.

Quanto infine al lamentato contrasto col principio dell'accordo nella disciplina dei rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana, desumibile dall'art. 43 dello statuto, la Corte ritiene non fondata la questione, ribadendo conformemente ad altre recenti decisioni (sent. nn. 82, n. 77 e 46 del 2015) che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale (sent. 36 del 2004, sent. nn. 54 del 2014, 229 del 2011, 169 e 82 del 2007, 417 del 2005 e 353 del 2004).

Infatti, pur riconoscendo che merita di essere privilegiata la via dell'accordo (sent. 353 del 2004), con la quale si esprime un principio generale, desumibile anche dall'art. 27 della



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 novembre 2015

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

legge 5 maggio 2009, n. 42 relativa al federalismo fiscale (sent. nn. 193 e 118 del 2012), è pur vero che quel principio, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale (sent. nn. 46 del 2015, 23 del 2014 e 193 del 2012). D'altronde, aggiunge la Corte, si tratta di un principio che non è stato recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione di esso. L'art. 27, comma 1, della legge 42/2009 prevede che le autonomie speciali concorrono al patto di stabilità interno «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti», nel presupposto che tali fonti non abbiano ancora provveduto a disciplinare la materia e non abbiano, allo stato, recepito né declinato il principio pattizio nelle forme necessarie a renderlo opponibile al legislatore ordinario. Perciò, benché non valga ad alterare il riparto costituzionale delle competenze, l'emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo, pongano obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali. Ovviamente, la riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), configurandosi quale presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti, impone che eventuali deroghe non potrebbero validamente trasformarsi da transitoria eccezione in stabile allontanamento delle procedure previste da quest'ultimo articolo.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 3 – 19 novembre 2015, n. 239 (GU 47/2015)

Materia: finanza regionale, coordinamento finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Regione autonoma Valle d'Aosta: artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 legge cost. 4/1948 (Statuto), artt. da 2 a 7 legge 690/1981 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 legge cost. 3/2001, principi di ragionevolezza e di leale collaborazione desunti rispettivamente dall'art. 3 e dagli artt. 5 e 120 Cost.; Regione autonoma Sardegna: artt. 3, 81 e 119 Cost. e artt. da 3 a 8 legge cost. 3/1948 (Statuto); Provincia autonoma di Trento: artt. 75, 79, 103, 104 e 107 D.P.R. 670/1972 (Statuto), art. 2, commi 106 e 108, legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010), principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e dell'accordo in materia finanziaria; Provincia autonoma di Bolzano: artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 75, 75 bis, da 79 a 84, 103, 104 e 107 D.P.R. 670/1972, d.lgs. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino –Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), artt. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 legge cost. 3/2001, art. 2, commi 106 e 108, legge 191/2009, principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di "delimitazione temporale"; Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., artt. 49 e 63, primo e quinto comma, legge cost. 1/1963 (Statuto), principi di leale collaborazione e dell'accordo in materia finanziaria; Regione siciliana: artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost., anche in riferimento all'art. 10 legge cost. 3/2001, artt. 36 e 43 regio decreto legislativo 455/1946 (Statuto) convertito dalla legge cost. 2/1948, art. 2, primo comma, D.P.R. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)

Ricorrente: Regioni autonome Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e di Trento e Regione siciliana

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 1, commi 526 e 527, legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)

Esito del giudizio: dichiarazione di estinzione dei processi con riferimento ai ricorsi promossi dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta e dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione siciliana

Annotazioni:

Le Regioni autonome Valle d'Aosta e Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), mentre la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana hanno impugnato il solo comma 526 della disposizione citata.

Nelle more del giudizio, le Regioni autonome Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno rinunciato ai ricorsi a seguito



del raggiungimento con lo Stato di accordi in materia di finanza pubblica, con la conseguente dichiarazione della Corte di estinzione dei processi, per accettazione della rinuncia da parte del resistente (Regioni autonome Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano) e dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per mancata formalizzazione dell'accettazione della rinuncia (Regione autonoma Valle d'Aosta).

La Regione siciliana, pur avendo sottoscritto un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica, non ha rinunciato al ricorso, che viene, pertanto, esaminato dalla Corte.

La disposizione di legge impugnata prevede, in particolare, per l'anno 2014 per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per un importo complessivo determinato in legge, da assicurare con le procedure previste dall'art. 27 della legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e fino all'emanazione delle norme di attuazione previste da quest'ultima disposizione, da accantonare per gli importi indicati, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

I parametri di legittimità costituzionale violati secondo la Regione ricorrente sono i seguenti: artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost., anche in riferimento all'art. 10 legge cost. 3/2001, artt. 36 e 43 regio decreto legislativo 455/1946 (Statuto) convertito dalla legge cost. 2/1948, art. 2, primo comma, D.P.R. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

La Regione siciliana censura, in primo luogo, la determinazione unilaterale, da parte dello Stato, del concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica, denunciando la violazione del principio dell'accordo, che avrebbe rango statutario ed imporrebbe di definire tramite intesa tra Stato e Regione le modalità di tale concorso.

La Corte ritiene infondata tale censura.

Per giurisprudenza costante, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale, poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La Corte, pur sottolineando che, in riferimento alle Regioni a statuto speciale, merita sempre di essere intrapresa la via dell'accordo, espressione di un principio generale che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali, ricorda che tale principio non è stato recepito dagli statuti speciali (e, in particolare, dallo statuto speciale siciliano o dalle norme di attuazione dello stesso), cosicché può essere derogato dal legislatore statale (sentenze n. 46 del 2015, n. 23 del 2014 e n. 193 del 2012), tanto più in casi, come quello in esame, in cui la norma impugnata si colloca in un più ampio contesto normativo nel quale il principio pattizio è già largamente adottato per volontà dello stesso legislatore ordinario.

È sulla base di questo presupposto che l'art. 27, comma 1, della legge 42/2009 prevede che le autonomie speciali concorrano al patto di stabilità interno sulla base del principio dell'accordo secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti: una tale previsione non sarebbe necessaria se le fonti dell'autonomia speciale



avessero già provveduto a disciplinare la materia, recependo il principio dell'accordo in forme opponibili al legislatore ordinario.

Anche nel caso oggetto del presente giudizio (come in alcuni casi precedenti, già scrutinati dalla Corte: sentenze n. 82 e n. 77 del 2015), la disciplina impugnata afferma esplicitamente di discostarsi, in via transitoria e in attesa della sua attuazione, da quanto previsto all'art. 27 della legge 42/2009, disposizione quest'ultima che ha rango di legge ordinaria, derogabile da atti successivi aventi pari forza normativa.

Il legislatore, pertanto, specie in un contesto di grave crisi economica, può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria.

La Corte ribadisce, altresì, che il citato art. 27 pone una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, così da configurarsi quale presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti. La deroga a quanto previsto dall'art. 27 della legge 42/2009 non potrebbe, pertanto, validamente trasformarsi, da transitoria eccezione, in stabile allontanamento dalle procedure previste da quest'ultimo articolo.

In secondo luogo, è fatta oggetto di censura da parte della ricorrente l'adozione della tecnica dell'accantonamento, in base alla quale, in attesa che norme di attuazione statutaria definiscano le modalità del contributo, quest'ultimo viene trattenuto dalle quote di compartecipazione (garantite dagli statuti) ai tributi erariali riscossi sul territorio regionale, i quali secondo la Regione siciliana sarebbero invece di integrale spettanza regionale, per previsione statutaria.

Anche questa censura non è fondata.

La Corte ribadisce che l'accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione cui rinvia l'art. 27 della legge 42/2009, costituisce il mezzo procedurale con il quale l'autonomia speciale, anziché essere privata definitivamente di quanto le compete, partecipa a quel risanamento, impiegando a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Le quote accantonate rimangono nella titolarità della Regione, cui spettano in forza degli statuti e della normativa di attuazione, ma sono sottratte a un'immediata disponibilità, per obbligare l'autonomia speciale a ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese e sono, pertanto, strumentali all'assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale.

Il ricorso alla tecnica dell'accantonamento non può, tuttavia, protrarsi senza limite, perché altrimenti l'accantonamento si tramuterebbe di fatto in illegittima appropriazione, da parte dello Stato, di quote spettanti alla Regione. Si evidenzia che, allo stato della normativa, per effetto dell'art. 1, comma 416, della legge 190/2014, il contributo prescritto dalla disposizione impugnata cesserà di essere dovuto nel 2018.

Non fondata è, infine, la censura relativa alla sostanziale impossibilità di svolgimento delle funzioni amministrative costituzionalmente affidate alla Regione ricorrente e, in particolare, alla necessaria riduzione di spese destinate, in particolare, all'ordinaria attività dei propri uffici, scuole, musei, soprintendenze e trasporti, nonché al legittimo diritto del proprio personale alla buonuscita e all'anticipazione della stessa.

La Corte richiama la propria costante giurisprudenza secondo cui nell'ambito dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni sono legittime le riduzioni delle risorse, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e, in



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 novembre 2015

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

definitiva, non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti.

Tale squilibrio deve essere provato con dati quantitativi concreti al fine di consentire di apprezzare l'incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni.

Nel caso di specie, la Regione non ha fornito alcuna prova.

La Corte, per le ragioni esposte, dichiara la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione siciliana.